



Comune di Parma

REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 36/2023

CAPO I Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento. A tal fine, le quote di incentivo verranno corrisposte solo se nel quadro economico di progetto approvato è previsto l'accantonamento delle risorse finanziarie da destinarvi e se queste trovano stanziamento nell'apposito capitolo di spesa.
5. Per le ipotesi di cui all'art. 44 comma 1 del d.lgs. 36/2023, ai fini dell'incentivo, si farà riferimento alla percentuale riferita all'importo posto a base di gara, comprensivo pertanto sia dell'importo lavori sia dell'importo per la progettazione.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- responsabile unico del procedimento - RUP;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttori operativi, ispettori di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 **Gruppo di lavoro**

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua preventivamente con apposito provvedimento del dirigente competente, la struttura tecnico-amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito ad ogni lavoro, servizio o fornitura, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato di concerto con tutti i dirigenti interessati ed il Responsabile del progetto, e deve contenere:
 - l'importo previsto dei lavori/fornitura/servizio e la relativa quota da destinare all'incentivo;
 - il cronoprogramma delle funzioni da svolgere;
 - il nominativo ed i ruoli dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo, ivi compresi gli eventuali collaboratori di supporto;
 - le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni previste da leggi e da regolamenti in materia;
 - le percentuali stimate per le singole attività/prestazioni secondo quanto stabilito all'art.8;
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/elevata qualificazione che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo uguali o inferiore a euro 40.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,01;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
 - e) i lavori in amministrazione diretta.
 - f) i lavori di manutenzione ordinaria per la quale non è prevista un'attività di progettazione.
2. Qualora le attività tecniche ricomprese nel presente regolamento fossero destinate ad essere retribuite mediante altri istituti contrattuali questi ultimi non verranno erogati o comunque saranno ridotti di pari misura dell'importo dell'incentivo secondo il principio di cassa.

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza per conto del Comune, ai dipendenti della stessa non è attribuito un incentivo.
2. Nel caso il Comune svolga attività di centrale di committenza per conto delle società partecipate o altri soggetti esterni si prevede il riconoscimento dell'incentivo limitatamente alle singole voci riferibili alle attività della gara secondo quanto previsto dai regolamenti delle singole stazioni appaltanti.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente di cui all'art. 18;

- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - attrezzature utili allo svolgimento delle funzioni tecniche.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

LAVORI	
da euro 40.000,01 a euro 1.000.000,00	percentuale del 1,8%
da euro 1.000.000,01 a soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,3%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea e sino a 15.000.000,00	percentuale del 1%
Da euro 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00	percentuale del 0,5%
Da euro 30.000.000,01 a euro 50.000.000,00	percentuale del 0,3%
Oltre i 50.000.000,01	percentuale del 0,15%

Art. 9

Disciplina delle modifiche contrattuali in corso di esecuzione

1. Le modifiche contrattuali conformi all'art. 120, del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza le modifiche ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.
2. Non concorrono comunque ad alimentare la quota di incentivo quelle modifiche/varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni progettuali o che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione o l'esecuzione del servizio.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

ATTIVITA' DI FASE	PERCENTUALE DI FASE
Programmazione spesa	5%
Responsabile unico del progetto	30%
Progettazione	15%
Predisposizione documenti di gara	15%
Direzione lavori	30%
Collaudo	5%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	
da euro 40.000,01 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro a soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,3%
da soglia di rilevanza europea a euro 2.000.000,00	percentuale del 1,00%
Da euro 2.000.000,00 a euro 5.000.000,00	percentuale del 0,7%
Da euro 5.000.000,01 e sino a euro 15.000.000,00	percentuale del 0,4%
Da 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00	percentuale del 0,2%
Da 30.000.000,01 a euro 50.000.000,00	percentuale del 0,15%
Oltre 50.000.000,01	percentuale del 0,1%
Forniture	
da euro 40.000,01 (soglia minima prevista nel Regolamento) a soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,00%
da soglia di rilevanza europea a 2.000.000,00	percentuale del 0,7%
Da 2.000.000,01 a euro 5.000.000,00	percentuale del 0,4%
Da euro 5.000.000,01 e sino a euro 15.000.000,00	percentuale del 0,2%

Da 15.000.000,01	percentuale del 0,1%
------------------	----------------------

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.
3. Possono essere incentivati i servizi e le forniture acquisiti attraverso adesioni a convenzioni di Centrali di committenza. In tal caso gli incentivi vengono riconosciuti per tutte le attività tecniche incentivabili con esclusione delle attività relative alla predisposizione dei documenti di gara.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

ATTIVITA' DI FASE	PERCENTUALE DI FASE
Programmazione spesa	7%
Responsabile unico del progetto	25%
Progettazione	15%
Predisposizione documenti di gara	15%
Direzione dell'esecuzione/sicurezza esecuzione	28%
Regolarità esecuzione/verifica di conformità	10%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, purché sia almeno stato fatto l'affidamento/aggiudicazione.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure nelle differenti fasi, la distribuzione tra i responsabili di fase e i relativi collaboratori avverrà secondo quanto di seguito:

- **PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA (lavori, servizi e forniture)**
Attività inerenti la fase di programmazione della spesa e di inserimento nei relativi strumenti di programmazione, di redazione ed aggiornamento del Programma Triennale dei lavori pubblici e/o del programma triennale degli acquisti di beni e servizi.
Responsabili dell'attività (35%): sono i responsabili del programma triennale dei lavori e dei beni e servizi
Collaboratori (65%): personale addetto agli uffici che curano gli adempimenti connessi alla programmazione, pianificazione, relativi aggiornamenti/variazioni e nella predisposizione di documenti tecnici prodromici all'inserimento nella programmazione.
- **RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (lavori, servizi e forniture)**
Responsabili dell'attività (65%): è il soggetto nominato formalmente Responsabile Unico del Progetto (RUP)
Collaboratori (35%): Supporto tecnico e amministrativo al RUP.
- **PROGETTAZIONE (lavori, servizi e forniture)**
Comprende le seguenti attività: a) redazione documento di fattibilità delle alternative progettuali; b) redazione del progetto di FTE; c) redazione progetto esecutivo; d) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; d) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
Responsabili delle attività (65%): soggetti che hanno la responsabilità di firma di documenti progettuali
Collaboratori (35%): Supporto tecnico nell'ottenimento di pareri obbligatori, nello svolgimento di attività specialistiche (a titolo esemplificativo rilievi, sopralluoghi, verifiche tecniche, indagini, ivi comprese quelle in materia paesaggistica, topografica e ambientale). Supporto amministrativo alla progettazione
- **PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA (lavori, servizi e forniture)**
Questa voce comprende tutte le attività svolte dagli uffici che hanno la responsabilità dell'espletamento della procedura di gara (laddove prevista) in tutte le sue fasi fino alla redazione del contratto.
Responsabile di fase (45%): Responsabile dell'affidamento (ove nominato)
Collaboratori (55%): Collaboratori che svolgono le attività di supporto al responsabile nelle varie fasi di gara e nelle attività di predisposizione dei documenti fino alla stipula del contratto;
- **DIREZIONE LAVORI (lavori)**
Responsabili dell'attività (65%): Il soggetto nominato formalmente Direttore dei Lavori (DL) e il soggetto nominato formalmente Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Collaboratori (35%): Direttori Operativi, Ispettori di cantiere, altri assistenti tecnici interni all'amministrazione chiamati ad esprimersi in fase esecutiva;
- **DIREZIONE DELL'ESECUZIONE E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE (servizi e forniture)**
Responsabile (65%): Il soggetto formalmente nominato Direttore dell'esecuzione (DEC) ed il soggetto nominato formalmente Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Collaboratori (35%): Direttori operativi (ove nominati); altri tecnici e personale amministrativo che supporta il DEC nelle attività che gli competono;

- COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA' (lavori, servizi e forniture)

Responsabili dell'attività (90%): Soggetto/Commissione di Collaudo o della Verifica di conformità, Collaudatori specialistici (statico, funzionale impianti, ...)

Collaboratori (10%): Collaboratori nelle fasi di Collaudo o della Verifica di conformità

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

2. Per i servizi e le forniture con carattere di ripetitività (sorveglianza, pulizia, manutenzione beni mobili, cancelleria) o con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato si applica una riduzione dell'incentivo pari al 50%.

3. Qualora vi sia coincidenza tra il RUP ed il DEC si prevederà un abbattimento del 50% relativamente agli incentivi per le attività espletate.

Art. 16

Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 50% dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

3. I commi 1 e 2 trovano applicazione sino alla data del 30 dicembre 2024. A far data dal 31 dicembre 2024 il personale con qualifica dirigenziale è destinatario degli incentivi di cui al presente regolamento secondo la disciplina ivi prevista.

Art. 17

Riduzione dell'incentivo

1. In caso di accertamento del mancato rispetto dei tempi e dei costi stabiliti per cause imputabili al gruppo di lavoro, il Dirigente applicherà una riduzione della quota spettante alle figure coinvolte nella misura del:

-30% per incremento di costi e/o tempi contenuti nella misura del 30%

-50% per incremento di costi e/o tempi contenuti nella misura del 50%

-100% per incremento di costi e/o tempi superiore al 50%

Il relativo accantonamento non distribuito costituirà economia. L'Ente provvederà al recupero delle somme non dovute eventualmente già erogate.

2. Al fine dell'accertamento dei costi iniziali farà fede il costo complessivo indicato in quadro economico del progetto esecutivo depurato del ribasso d'asta per i lavori e dell'importo a base d'asta indicato nelle fasi di avvio delle procedure di affidamento dei servizi e forniture. Non saranno considerati eventuali incrementi di costi nei casi stabiliti dall'art.120 del Codice se non imputabili al gruppo di lavoro.

3. Al fine dell'accertamento dei tempi di cui al comma precedente faranno fede eventuali scostamenti imputabili al gruppo di lavoro rispetto a:

-i tempi indicati nell'atto di nomina del gruppo di lavoro di cui all'art.3 del presente regolamento per le prestazioni eseguite sino alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori;

- per la direzione dei lavori o la direzione dell'esecuzione del contratto: i tempi utili contrattuali, comprensivi di sospensioni e proroghe nei casi previsti dalla legge; sono esclusi scostamenti dei tempi imputabili all'appaltatore (cui corrisponde una penale);
- per il collaudo, CRE o certificato di conformità: i tempi previsti all'art.116 del Codice.

Art. 18

Liquidazione dell'incentivo

1. la liquidazione dell'incentivo potrà avvenire a condizione che sia iniziata l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi o che si sia conclusa la fornitura dei beni.
2. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente dopo il termine di ciascuna fase purchè vi siano le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere e la loro realizzazione;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Art. 19

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle attività di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 espletate nell'ambito delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti pubblici decorrenti dal 1° luglio 2023.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento i dirigenti sono tenuti entro in termine di 30 giorni a costituire i gruppi di lavoro ai sensi dell'art. 3 per i lavori, servizi e forniture già avviate e per i quali si applica la disciplina di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e a condizione che le relative somme siano previste nel quadro economico e stanziato nel bilancio di previsione.
3. Per le procedure di gara espletate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, le attività espletate nell'ambito delle predette fasi saranno incentivate sulla base del regolamento applicabile nella vigenza del predetto D.Lgs. 50/2016.